

CCCXX SEDUTA**MARTEDI' 23 MARZO 1965**

Presidenza del Vicepresidente GARDU

I N D I C E

Assenze per più di cinque giorni	7189
Disegni di legge (Annunzio di presentazione)	7189
Disegno di legge: «Provvidenze in favore dell'assistenza, educazione ed istruzione dell'infanzia in età prescolare». (49) (Continuazione della discussione e approvazione):	
ABIS, Assessore al lavoro e pubblica istruzione	7192
MEREU	7195
FLORIS	7198
(Votazione segreta)	7201
(Risultato della votazione)	7201
Interpellanza e interrogazioni (Annunzio)	7190
Risposta scritta a interrogazioni	7189

La seduta è aperta alle ore 11.

NIOI, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute per più di cinque giorni consecutivi: Masia, settimana assenza; Puligheddu, settimana assenza.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

«Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24 sullo: "stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda" ed alla tabella organica allegata».

«Concessione di un assegno a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare».

Risposta scritta ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

«Interrogazione Sotgiu Girolamo sull'attuazione del programma dei collegamenti aerei annunciato dall'Alisarda». (779)

«Interrogazione Bagedda sui collegamenti aerei interni ed esterni della Sardegna». (1149)

«Interrogazione Frau sul mancato funzionamento dello scalo d'alaggio a Porto Torres». (1264)

«Interrogazione Asara sullo scioglimento della Commissione delle imposte di Tempio». (1266)

«Interrogazione Lay sulle domande di contributo per l'acquisto di grano presentate dai coltivatori diretti». (1268)

IV LEGISLATURA

CCCXX SEDUTA

23 MARZO 1965

«Interrogazione Chessa - Pazzaglia - Lonzu sulla assegnazione di campagnole al Corpo forestale dello Stato». (1300)

«Interrogazione Lai Giovanni Maria sulla astensione dal voto di numerosi cittadini dei Comuni di Perdaxius e Narcao nelle recenti elezioni dei collegi provinciali». (1302)

«Interrogazione Pinna sullo stato di impraticabilità della strada Samugheo-Asuni». (1335)

«Interrogazione Bagedda sugli stabili costruiti in regione "Su Monte e Sozzu" - Cuglieri». (1309)

«Interrogazione Frau sul mancato pagamento dei lavoratori impiegati in un cantiere scuola di Alà dei Sardi». (1313)

«Interrogazione Usai sulla mancanza di sale di attesa negli Ospedali regionali». (1325)

«Interrogazione Manca sul porto di Castelsardo». (1341)

Annuncio di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annuncio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

NIOI, Segretario ff.:

«Interpellanza Frau sulla esigenza di istituire dei corsi di addestramento per aspiranti floricoltori e l'esigenza di agevolare ogni iniziativa intesa a sviluppare la coltura del fiore in Sardegna». (274)

«Interrogazione Urraci sulla sospensione dei lavori per la costruzione delle case ai braccianti del Comune di Samassi». (1387)

«Interrogazione Pinna sulle scuole professionali e l'Istituto Tecnico Nautico». (1388)

«Interrogazione Pinna sugli interventi per la lotta contro le malattie». (1389)

«Interrogazione Pinna sul completamento del Centro di addestramento professionale». (1390)

«Interrogazione Pinna sul piano regolatore regionale». (1391)

«Interrogazione Pinna sulla strada Dolianova - San Nicolò Gerrei». (1392)

«Interrogazione Pinna sulla esecuzione dei lavori relativi alla strada Siddi-Gonnostramatza». (1393)

«Interrogazione Pinna sulla costruzione di un Istituto psico-medico pedagogico». (1394)

«Interrogazione Pinna sull'impostazione della nave traghetto». (1395)

«Interrogazione Pinna sulla strada Bidoni-Fondo Valle del Taloro». (1397)

«Interrogazione Pinna sul progetto di massima per il risanamento igienico-urbanistico dei centri abitati di Sant'Antioco, Porto Torres e Bosa». (1397)

«Interrogazione Pazzaglia sulla sistemazione di una strada di penetrazione agricola in agro di San Basilio». (1398)

«Interrogazione Pazzaglia sull'approvvigionamento idrico di San Basilio». (1399)

«Interrogazione Pazzaglia sui lavori di costruzione di due passerelle in agro di San Basilio». (1400)

«Interrogazione Soggiu Piero sulla costruzione del porto di Oristanu». (1401)

«Interrogazione Soggiu Piero sullo stato dei lavori di costruzione dello stabilimento regionale per l'utilizzazione delle acque termali di Fordongianus». (1402)

IV LEGISLATURA

CCCXX SEDUTA

23 MARZO 1965

«Interrogazione Soggiu Piero sulla valorizzazione turistica di Calasetta». (1403)

«Interrogazione Pinna sullo stato di disagio dei lavoratori di Sedilo». (1404)

«Interrogazione Masia sull'attuazione di opere pubbliche regionali nel Comune di Palau». (1405)

«Interrogazione Masia sulla costruzione delle strade di interesse provinciale Terme di Casteldoria - Perfugas e Viddalba - Bortigadas». (1406)

«Interrogazione Puddu sullo sfruttamento di ragazzi in età d'obbligo scolastico, in diverse attività del settore agricolo ed industriale». (1407)

«Interrogazione Contu Felice sull'opportunità di un provvedimento legislativo in favore dei coltivatori diretti per la concessione degli assegni familiari». (1408)

«Interrogazione Urraci - Torrente sullo stato di intransitabilità della strada Zediani - Massama». (1409)

«Interrogazione Urraci - Sotgiu Girolamo sulla mancata corresponsione dell'indennità di disoccupazione ai braccianti agricoli per l'anno 1964». (1410)

«Interrogazione Peralda sulla richiesta di credito alberghiero, avanzata dalla Ditta Gior-do, relativa alla costruzione di un nuovo albergo nella città di Olbia». (1411)

«Interrogazione Peralda sullo stato di agitazione della cittadinanza di Olbia in conseguenza della proposta delle Ferrovie dello Stato tendente ad ottenere la esclusione del trasporto passeggeri sui traghetti Civitavecchia - Golfo Aranci». (1412)

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: «Provvidenze in favore dell'assistenza, educazione ed istruzione dell'infanzia in età prescolare». (49)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Provvidenze in favore dell'assistenza, educazione e istruzione dell'infanzia in età prescolare».

E' stato presentato un ordine del giorno Serra - Floris - Mereu - Cara - Soggiu Piero. Se ne dia lettura.

TORRENTE, *Segretario*:

«Il Consiglio regionale, a conclusione dell'esame e discussione del disegno di legge numero 49 concernente: «Provvidenze in favore dell'assistenza, educazione ed istruzione dell'infanzia in età prescolare»; considerato che, ad un primo periodo di iniziative benefiche, promosse quasi esclusivamente da privati, ne è succeduto altro di sempre più evolute ed appropriate iniziative promosse anche da Enti pubblici, fra cui, in primo luogo — dopo le loro costituzioni — la Regione e la Cassa per il Mezzogiorno, nonché l'ESMAS con finanziamenti dello Stato, destinati, in parte prevalente, alla gestione; che, inoltre, il settore dell'educazione ed istruzione materna, superate ormai altre concezioni non idonee o non sufficienti, ha raggiunto un grado di perfezionamento indiscusso sia dal lato didattico, sia da quello educativo, e che, in tal senso, anche nella nostra Isola, si è operato e si va operando con sempre miglior coordinamento, soprattutto per merito dell'ESMAS; che, in applicazione dell'art. 11 della legge 11 giugno 1962, numero 588, relativa al Piano di rinascita, la Regione ha avviato notevoli stanziamenti a favore dell'assistenza infantile; che, per quanto concerne l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno, il disegno di legge, testè approvato al Consiglio dei Ministri e relativo alla proroga dello stesso Istituto fino al 1980, comprende, all'art. 19, secondo comma, tra l'altro, la seguente disposizione: «Per favorire il progresso civile delle popolazioni meridionali sono promosse e finanziate attività a carattere sociale ed educativo»; che, infine, si preannunziano disposizioni di favore anche per il settore di cui trattasi, nell'ambito della programmazione

IV LEGISLATURA

CCCXX SEDUTA

23 MARZO 1965

nazionale e specificamente nei piani relativi alla scuola; fa voti perché il Parlamento — nel prendere in esame, discutere e deliberare relativamente sia al disegno di legge di proroga della Cassa per il Mezzogiorno, sia agli atti della programmazione nazionale e, specificamente, ai piani per la scuola — adotti definitive disposizioni improntate alla massima comprensione e priorità per il settore dell'educazione e istruzione materna, con speciale riferimento alle necessità e carenze delle Regioni Meridionali e Insulari e, soprattutto, alla Sardegna; e in particolare, perché la Cassa per il Mezzogiorno abbia possibilità di legge e con adeguati finanziamenti, al fine di completare i programmi di asili infantili già predisposti e, in ogni caso, di ultimare le costruzioni e completare gli arredamenti di quelli impostati e iniziati; ed impegna la Giunta regionale: 1) a sostenere presso gli Organi centrali le richieste prima ricordate ed a sollecitare dal Governo i provvedimenti che lo stesso possa, valendosi delle disposizioni vigenti, adottare per un rapido e completo sviluppo delle istituzioni di assistenza ed istruzione all'infanzia in età prescolare; 2) a completare l'accertamento delle necessità e carenze di dette istituzioni in tutte le zone dell'Isola, con particolare riferimento alle località che ne sono attualmente prive, ed alle previsioni di incremento della popolazione; 3) a provvedere — tenute presenti le risultanze di quanto espresso nei due numeri precedenti, e nel proseguire nell'azione relativa allo sviluppo e perfezionamento dell'educazione ed istruzione materna, in concorso con l'ESMAS, riguardo agli ampliamenti ed alle nuove costruzioni — al necessario coordinamento dell'attività svolta nel settore delle altre istituzioni assistenziali».

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al lavoro e pubblica istruzione.

ABIS (D.C.), Assessore al lavoro e pubblica istruzione. Onorevoli colleghi, il valore e l'importanza della scuola materna, ai fini di

una più fondata formazione umana delle nuove generazioni e come efficace rinnovamento dell'educazione familiare e dell'ambiente sono universalmente riconosciuti. La scuola materna è ordinata all'educazione del bambino, ma, accanto a questa sua più immediata accezione, ne assume altre, in quanto la scuola materna opera assai più largamente: infatti essa è anche integratrice funzionale e necessaria della famiglia, rispetto ai bisogni di esperienze più vaste del bambino ed alle insufficienze della casa moderna, ed è pure educatrice della famiglia stessa e dell'ambiente. Può, cioè, cooperare vigorosamente alla modificazione di schemi culturali inadeguati, alla diffusione di ideali umani ed educativi, e di nuove abitudini igieniche, sanitarie, alimentari, e di comportamento; o porsi come istituto, in ogni caso, di elevazione, spesso di apertura e perfino di rottura sociale. Conseguentemente il problema relativo al processo di sviluppo della scuola materna si è talmente imposto alle nostre coscienze, siamo talmente consapevoli che esso, non solo condiziona l'educazione familiare e la migliore formazione dei giovani, ma anche la loro ulteriore frequenza scolastica, che non è possibile rimandarne oltre la risoluzione.

Il disegno di legge in esame vuole essere una cosciente ed appropriata risposta, da parte dell'Amministrazione regionale, all'imperativo di favorire, con una serie di provvedimenti a prò dell'assistenza, educazione ed istruzione dell'infanzia in età prescolare, l'insorgere di una programmazione che preveda strumenti e modi più aderenti alle esigenze dei tempi. La Regione Sarda si è preoccupata dei problemi dell'infanzia sin dai primi anni della sua attività, intervenendo con la legge regionale numero 57 del 10 novembre 1950, e numero 72 del 20 dicembre dello stesso anno. Con la prima si consentiva di contribuire con sussidi alle gestioni privatistiche, mentre li si negava a quelle pubblicistiche, all'ESMAS; con l'altra, di effettuare spese per la costruzione e arredamento di nuove scuole, escludendo, quindi, spese di gestione, spese di manutenzione, spese di attrezzatura a scuole conven-

IV LEGISLATURA

CCCXX SEDUTA

23 MARZO 1965

zionate e di ammodernamento per le medesime.

Alla luce della realtà di quanto è stato operato, si può affermare che fu tempestivo ed opportuno l'intervento dell'Amministrazione regionale, inteso, appunto, a consentire l'erogazione di una assistenza, se non completa, sufficiente, negli asili infantili esistenti e la costruzione di scuole materne che, per la modernità degli edifici rispondessero ai criteri di funzionalità didattica, quali richiedono i nuovi orientamenti pedagogici. Ma, se positivamente si è operato in tale settore, è da avvertire che molte costruzioni sono in condizioni di abitabilità piuttosto inadeguate; in diversi casi i nuovi asili infantili e le nuove scuole materne sono stati realizzati appunto laddove i vecchi asili non consentivano di dilazionare l'intervento oppure erano insufficienti ad accogliere la popolazione scolastica preelementare.

Il fatto stesso che la situazione abbia segnato un notevole miglioramento non nega che gli aspetti e le dimensioni del problema risultano oggi modificati, creando anzi nuove esigenze. Con maggiore urgenza tali modificazioni interessano le scuole materne dell'ESMAS di proprietà regionale, per le quali occorre provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e quelle con il medesimo Ente convenzionate o da convenzionare per i conseguenti bisogni inerenti alla gestione e alle attrezzature. L'ESMAS è l'unico Ente pubblico del genere che operi a livello regionale, e pertanto un intervento della Regione è giustificato dal fatto che l'opera del suddetto Ente è volta a facilitare il sorgere di nuove scuole materne, sollevando i Comuni più depressi dagli oneri di gestione e accentuando l'azione delle istituzioni in senso educativo prescolastico.

Il nuovo disegno di legge vuole emendare e integrare anche la legge 57, unificando la materia in un solo provvedimento riferendosi appunto, come è espresso nella intestazione del provvedimento, all'assistenza, all'educazione e all'istruzione dell'infanzia in età prescolare. Il provvedimento in esame consente,

per le scuole materne dell'ESMAS, spese di costruzione, manutenzione, arredamento ed ampliamento, e spese di gestione in forma contributiva, autorizzando a stipulare le convenzioni di gestione e quindi facilitando la espansione della gestione pubblicistica; per le scuole privatistiche consente sussidi di gestione e contributi per piccoli lavori e arredi funzionali.

Recependo le disposizioni della legge 57, il provvedimento retrodata il termine fisso di presentazione delle richieste (gli asili infantili, le scuole materne non Esmas e lo stesso Esmas presenteranno le domande di sussidi e contributi entro il 31 luglio e cioè a chiusura dell'anno scolastico, mentre l'ESMAS presenta il programma annuale di costruzioni all'inizio dell'anno solare) e tale nuova prassi avrà anche un motivo di più adatta funzionalità, perché i sussidi erogati all'inizio dell'anno scolastico assumeranno un carattere di intervento tecnico nel settore dell'istruzione prescolare.

All'ESMAS è consentita la prosecuzione del programma di costruzione di nuove scuole materne, estendendo l'intervento alle necessità di ampliamento delle scuole già costruite che si fossero rilevate insufficienti, affidando esplicitamente allo stesso Ente la gestione delle scuole costruite. L'ESMAS, all'atto della presentazione delle proposte di nuove costruzioni e di ampliamento, dovrà corredare queste ultime da notizie sullo stato di realizzazione dei precedenti piani annuali e sulla situazione del conto somministrazioni della Regione, così da consentire all'Assessore e alla Giunta la concreta formulazione di un piano annuale di intervento.

Circa la gestione è da osservare che lo ESMAS ha di fatto gestito e gestisce le scuole materne regionali; pertanto il provvedimento di legge vuole colmare la lacuna legislativa, regolarizzando l'attuale situazione con l'adottare il sistema in vigore presso l'ESMAS nei rapporti con gli altri Enti pubblici e privati, che è quello delle convenzioni a tempo indeterminato. Si delega inoltre l'ESMAS all'espletamento degli atti di accettazione della donazio-

IV LEGISLATURA

CCCXX SEDUTA

23 MARZO 1965

ne di aree fabbricabili e stabili e pertinenze a favore della Regione, aventi lo scopo di facilitare l'istituzione di Scuole materne o lo ampliamento di scuole esistenti, tenendo presente che il predetto Ente è sempre riuscito fino ad oggi a realizzare i suoi programmi con donazioni delle aree, di cui ha curato di accertare l'idoneità. Nell'affrontare i problemi della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici costruiti e della gestione delle scuole regionali e di quelle convenzionali, si richiama l'obbligo dell'inventario separato, con esclusione del materiale facilmente deteriorabile, per quanto attiene alle attrezzature acquistate per le scuole materne regionali.

Il presente disegno di legge, lungi dall'essere superato come è stato affermato da più parti in questa aula, dalla legge sul piano di rinascita, dalla 588, la integra, a nostro giudizio, e la completa. Quale era il quadro del settore prima dell'intervento regionale? Ho già avuto modo di affermarlo nel mio intervento sulla legge che fissa un contributo alla istituzione facoltà di Scienze Politiche. Esistevano gli asili e non la Scuola Materna.

E' stata l'Amministrazione regionale, col suo intervento, a permettere che il settore venisse riordinato, che si desse una struttura moderna e un contenuto a queste scuole. Nessuna meraviglia se l'aumento, mi dispiace non sia presente in aula l'onorevole Cuccu, ha avuto, nel decennio, una crescita modesta. Nella realtà non si è provveduto solamente ai 5.000 nuovi alunni che rappresentano la differenza fra i frequentanti del 1950 e quelli del 1962. Ma tutti i 46 mila bambini in età prescolare sono ospitati oggi presso le scuole materne; gli interventi furono dettati da una sola preoccupazione: intervenire dove maggiori erano le necessità. Oggi, alla luce del nuovo corso rappresentato dalla programmazione, era necessario fare il punto, consolidare i risultati raggiunti e procedere oltre. E' quanto abbiamo tentato di fare nel piano quinquennale: abbiamo indicato quale è la situazione, quali le esigenze e ne indichiamo le soluzioni.

E' necessario, per completare le attrezzature, un intervento dell'ordine di 7 miliardi:

manca, però, l'indicazione, nel piano quinquennale, del come reperire i fondi per la gestione delle scuole materne. A questo punto si inserisce il disegno di legge in discussione. Ma alla gestione deve provvedere lo Stato e il bilancio ordinario della Regione. Attualmente le sole esigenze delle scuole ESMAS per la gestione o con l'ESMAS convenzionate, e col trattamento economico che attualmente viene praticato alle insegnanti, ammontano a 360 milioni di lire all'anno. Lo Stato partecipa con 150 milioni e l'Amministrazione regionale deve provvedere alla differenza. E' ovvio che sarà nostra cura insistere presso gli organi del Governo per una sempre maggiore partecipazione da parte del Ministero della pubblica istruzione. Da qui, onorevole Cuccu, l'urgenza di questa legge. La legislazione precedente, come ho avuto modo di affermare, permetteva di intervenire per le costruzioni; il presente disegno di legge ci permette di intervenire anche per le gestioni, ed è il solo modo perché quest'anno le insegnanti possano percepire lo stipendio.

Non è esatto affermare che il disegno di legge non ordini la materia: esso dà all'Esmas compiti precisi, per allargare la sua partecipazione alle istituzioni privatistiche, facendogli carico di stipulare con esse convenzioni e quindi assumerne la responsabilità didattica ed organizzativa. Direi che dovrebbe apparire chiaro che si tende a dare all'Esmas il controllo su tutte le scuole materne ed a fornirgli i mezzi per trasformare gradualmente gli asili in scuole materne. E' con questo scopo che il disegno di legge è stato presentato, ed è per raggiungere questa finalità che mi auguro che il Consiglio voglia approvarlo. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Suspendo la seduta per 15 minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 11 e 25, viene ripresa alle ore 11 e 50*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Mereu per illustrare l'ordine del giorno di cui è firmatario.

IV LEGISLATURA

CCCXX SEDUTA

23 MARZO 1965

MEREU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, già è stata fatta una ampia illustrazione da parte dell'onorevole Floris e da parte del relatore, per cui riteniamo inutile ogni ulteriore illustrazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sull'ordine del giorno?

ABIS (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. La Giunta è favorevole all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 1

Allo scopo di favorire l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dell'infanzia in età prescolare, l'Assessore al lavoro e pubblica istruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a concedere sussidi e contributi e ad effettuare somministrazioni di fondi con le modalità previste dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 2

I sussidi sono concessi agli asili infantili e alle scuole materne della Sardegna per agevolare la gestione.

Le domande intese ad ottenere i sussidi devono essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno e indirizzate all'Assessore al lavoro e pubblica istruzione.

Alla erogazione dei sussidi si provvede all'inizio dell'anno scolastico, avuto riguardo alle condizioni degli istituti e alla popolazione assistita nell'anno scolastico precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 3

Agli asili infantili e alle scuole materne di cui al precedente articolo 2 possono essere concessi contributi per necessità di attrezzature e di arredamento, alle quali le predette istituzioni non possono provvedere con le normali entrate.

Le domande intese ad ottenere i contributi devono essere corredate da una documentazione che illustri l'entità della spesa da affrontare, e indirizzate all'Assessore al lavoro e pubblica istruzione entro il 31 luglio di ogni anno.

I contributi sono concessi per un importo non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e di essi è dato documentato rendiconto.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo

IV LEGISLATURA

CCCXX SEDUTA

23 MARZO 1965

Mereu - Floris - Lai Giovanni Maria - Covacovich - Serra. Se ne dia lettura.

TORRENTE, *Segretario*:

«Nel primo comma dopo le parole "di attrezzature e di arredamento" aggiungere le parole "e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Floris per illustrare questo emendamento.

FLORIS (D.C.). L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 4

A prosecuzione del programma di istituzione di scuole materne regionali, affidatogli a norma della legge regionale 20 dicembre 1950, n. 72, l'Ente per le scuole materne della Sardegna, non appena approvato il bilancio di previsione della Regione, presenta all'Assessore al lavoro e pubblica istruzione le proposte annuali di nuove costruzioni e di ampliamento di quelle esistenti, corredandole con una relazione che illustri lo stato di realizzazione dei precedenti piani e la situazione del conto delle somministrazioni.

L'Assessore al lavoro e pubblica istruzione tenuto conto delle proposte dell'Ente predetto e di eventuali programmi predisposti

da altri enti pubblici propone all'approvazione della Giunta il piano annuale di nuove costruzioni e di ampliamento di scuole materne regionali e ne dispone il finanziamento a norma dell'art. 1 della presente legge.

PRESIDENTE. All'articolo 4 è stato presentato un emendamento aggiuntivo Abis - Melis - Atzeni Alfredo. Se ne dia lettura.

TORRENTE, *Segretario*:

«Dopo le parole: "a prosecuzione del programma di istituzione di scuole materne regionali", aggiungere le parole "in precedenza"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Assessore al lavoro e pubblica istruzione per illustrare questo emendamento.

ABIS (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento è necessario in quanto potevano esserci dei dubbi, perché ci si riferiva alla legislazione precedente, che si dovessero ancora, con questo disegno di legge, eseguire alcune opere, dare alcuni contributi ai sensi della legge precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 5

L'Ente per le scuole materne della Sardegna provvede alla realizzazione dei piani

IV LEGISLATURA

CCCXX SEDUTA

23 MARZO 1965

annuali di cui al precedente articolo 4 e assume la gestione delle scuole.

L'Assessore al lavoro e pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a stipulare le relative convenzioni di gestione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

TORRENTE, Segretario:

Art. 6

L'Ente per le scuole materne della Sardegna presenta il rendiconto delle spese sostenute per la costruzione e l'ampliamento di ciascuna scuola materna dopo effettuato il collaudo delle opere.

Gli edifici, gli impianti, le pertinenze e gli arredamenti delle scuole materne istituite a sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge e della legge regionale 20 dicembre 1950, numero 72, entrano a far parte del patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna.

L'Assessore alle finanze è autorizzato a delegare l'Ente per le scuole materne della Sardegna a ricevere, a nome e per conto della Regione, le donazioni di aree e stabili liberi da pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, che vengano offerti con lo scopo di facilitare la istituzione e l'ampliamento di scuole materne e regionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

TORRENTE, Segretario:

Art. 7

L'Ente per le scuole materne della Sardegna, entro il 31 luglio di ogni anno, presenta all'Assessore al lavoro e pubblica istruzione una relazione nella quale espone le necessità dell'Ente in rapporto alla previsione di spesa per il funzionamento di tutto il complesso di scuole da esso gestite e alle esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole materne regionali e di acquisto di attrezzature ed arredamenti.

L'Assessore al lavoro e pubblica istruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle necessità rappresentate nella relazione predetta, all'inizio dell'anno scolastico dispone la concessione di un contributo a favore dell'Ente per le scuole materne della Sardegna.

PRESIDENTE. All'articolo 7 è stato presentato un emendamento sostitutivo totale Abis - Costa - Atzeni Alfredo. Se ne dia lettura.

TORRENTE, Segretario:

«Art. 7. "L'Ente per le scuole materne della Sardegna, entro il 31 luglio di ogni anno, presenta all'Assessore al lavoro e pubblica istruzione una relazione nella quale espone le necessità dell'Ente in rapporto alla previsione di spesa per il funzionamento di tutto il complesso di scuole da esso gestite e alle esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole materne regionali, nonché a quelle di acquisto di attrezzature ed arredamenti per queste ultime.

L'Assessore al lavoro e pubblica istruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle necessità rappresentate nella relazione predetta, all'inizio dell'anno scolastico dispone la concessione di appositi contributi a favore dell'Ente per le scuole materne della Sardegna"».

IV LEGISLATURA

CCCXX SEDUTA

23 MARZO 1965

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Assessore al lavoro e pubblica istruzione per illustrare questo emendamento.

ABIS (D.C.), Assessore al lavoro e pubblica istruzione. L'emendamento, nella realtà, non modifica per nulla la sostanza dell'articolo 7. Propone, per una parte, solo una migliore dizione a chiarificazione del contenuto dell'articolo 7 stesso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ASARA, Segretario:

Art. 8

Del contributo ricevuto ai sensi del precedente articolo 7 l'Ente per le scuole materne della Sardegna darà il rendiconto alla chiusura del proprio esercizio finanziario. Esso terrà altresì apposito inventario delle attrezzature non deteriorabili acquistate per l'arredamento funzionale delle scuole di proprietà della Regione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Abis - Costa - Atzeni Alfredo. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«Alle parole: "del contributo ricevuto ai sensi" si sostituiscono le parole: "dei contributi ricevuti ai sensi"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Assessore al lavoro e pubblica istruzione per illustrare questo emendamento.

ABIS (D.C.), Assessore al lavoro e pubblica istruzione. Onorevole Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 8 bis.

TORRENTE, Segretario:

Art. 8 bis

Ai fini della presente legge il Consiglio di Amministrazione dell'ESMAS è integrato da un rappresentante dell'Amministrazione regionale nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale Floris - Mereu - Falchi Pierina - Serra. Se ne dia lettura.

TORRENTE, Segretario:

«Art. 8 bis: "Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione, è designato dal Ministro della pubblica istruzione un rappresentante dell'Amministrazione regionale da chiamare a far parte del Consiglio di amministrazione dell'ESMAS ai sensi dell'art. 7, numero 5, della legge 1 giugno 1942. n. 901"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Floris per illustrare questo emendamento.

FLORIS (D.C.). Il motivo dell'emendamento è semplicissimo: la legge istitutiva dell'ESMAS prevede che i membri del consiglio

IV LEGISLATURA

CCCXX SEDUTA

23 MARZO 1965

di amministrazione siano nominati dal Ministro; quindi anche il rappresentante del Consiglio regionale deve essere nominato dal Ministro, mentre nel testo originario veniva nominato dal Presidente della Giunta regionale. Il Presidente della Giunta deve, invece, proporre la nomina.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

ABIS (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

ASARA, *Segretario*:

Art. 9

Le somme annualmente stanziare nel bilancio della Regione per l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dell'infanzia in età prescolare, sono ripartite in articoli dalla Giunta regionale all'inizio dell'esercizio finanziario, su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione, a seconda delle distinte finalità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Abis - Costa - Atzeni Alfredo. Se ne dia lettura.

TORRENTE, *Segretario*:

«L'articolo 9 è soppresso».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al lavoro e pubblica istruzione per illustrare questo emendamento.

ABIS (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. Rinunciamo all'illustrazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

TORRENTE, *Segretario*:

Art. 10

I progetti dei lavori relativi alle nuove costruzioni e all'ampliamento delle scuole materne, di cui ai precedenti articoli 4 e 5 redatti dall'Ente per le Scuole materne per la Sardegna, sono approvati dall'Assessore ai lavori pubblici, sentito il Comitato Tecnico Regionale dei lavori pubblici, su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore all'igiene e sanità.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1965 n. 2359, sulle espropriazioni di pubblica utilità e successive modificazioni.

Per gli atti conseguenti valgono le norme in vigore per i lavori pubblici regionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

ASARA, *Segretario*:

Art. 11

Sono abrogate le leggi regionali 10 novembre 1950, n. 57, e 20 dicembre 1950, n. 72, per quanto attiene alle disposizioni in contrasto con la presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Abis - Costa - Melis. Se ne dia lettura.

IV LEGISLATURA

CCCXX SEDUTA

23 MARZO 1965

ASARA, Segretario:

«Ripristinare il testo del proponente».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Assessore al lavoro e pubblica istruzione per illustrare questo emendamento.

ABIS (D.C.), Assessore al lavoro e pubblica istruzione. Le modifiche apportate dalla Commissione all'articolo 11 prevedevano, o lasciavano intendere, che dovesse restare in piedi in qualche modo, in qualche sua parte, la legge regionale 72. Recitava infatti «per quanto attiene alle disposizioni in contrasto con la presente legge»; mentre con questo disegno di legge si intendeva abrogare totalmente anche la legge regionale 72. I dubbi sorti ai commissari della Commissione sesta erano in ordine al contenuto dell'articolo 4. Con l'emendamento, però, che è stato approvato testè dal Consiglio, questi dubbi vengono a cadere per cui non è più necessario mantenere in piedi in nessuna sua parte la legge 72 che è da abrogare integralmente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

TORRENTE, Segretario:

Art. 12

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico al capitolo del bilancio 1964, corrispondente al capitolo 120 del bilancio 1963 e a quello corrispondente per i successivi esercizi.

La denominazione del capitolo è così modificata: «Spesa per contributi, sussidi e somministrazione di fondi destinati all'assistenza, all'educazione ed all'istruzione dell'infanzia in età prescolare».

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo tota-

le Abis - Costa - Atzeni Alfredo. Se ne dia lettura.

TORRENTE, Segretario:

«Art. 12: "All'onere complessivo di lire 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 sarà fatto fronte;

a) per la somma di lire 220 milioni, relativa alla concessione dei sussidi di cui all'art. 2 e del contributo per il funzionamento di tutto il complesso di scuole gestite dall'Ente per le scuole materne della Sardegna e per le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole materne regionali di cui all'art. 7 della presente legge, mediante la riduzione, per i rispettivi importi di L. 50 milioni e di lire 170 milioni, dello stanziamento dei capitoli 13416 e 23401 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il medesimo anno finanziario;

b) per la somma di lire 30 milioni, relativa al finanziamento del Piano annuale di nuove costruzioni e di ampliamento di scuole materne regionali di cui all'art. 4 della presente legge, mediante l'ulteriore riduzione, per un uguale importo, dello stanziamento del capitolo 23401 dello stesso stato di previsione;

c) per la somma di lire 50 milioni, relativa alla concessione dei contributi di cui all'articolo 3 e del contributo per l'acquisto di attrezzature e di arredamenti per le scuole materne regionali di cui al citato art. 7 della presente legge, mediante la riduzione, per i rispettivi importi di lire 30 milioni e di lire 20 milioni dello stanziamento del predetto capitolo 23401 e di quello del cap. 23411 dello stato di previsione medesimo.

L'Assessore alle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Assessore al lavoro e pubblica istruzione per illustrare questo emendamento.

ABIS (D.C.), Assessore al lavoro e pubblica istruzione. Si tratta esclusivamente di

IV LEGISLATURA

CCCXX SEDUTA

23 MARZO 1965

aggiornare l'articolo finanziario della legge; intanto riportandolo, per acquisire i mezzi, ai capitoli del bilancio che abbiamo approvato quest'anno, mentre il vecchio testo parlava ancora del bilancio del 1963, e poi prevedendo, nella ripartizione che la Giunta intenderebbe dare alle somme, articoli del bilancio in corso.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato un emendamento aggiuntivo Mereu - Serra - Floris - Lai Giovanni Maria costituente l'articolo 13. Se ne dia lettura.

TORRENTE, Segretario:

« Norma transitoria. Art. 13. Le somme stanziare a favore dell'ESMAS per l'effettuazione dei piani già approvati ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1950, n. 72, e non ancora effettivamente impiegate rimangono a disposizione del medesimo ente ai fini e con le modalità previsti dalla presente legge.

Di esse dovrà essere dato regolare rendiconto».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Mereu per illustrare questo emendamento.

MEREU (D.C.). Le ragioni sono ovvie, naturalmente. Giacciono, presso l'ESMAS, dei fondi della vecchia legge e questo articolo aggiuntivo dà la possibilità all'ESMAS di poterli spendere secondo lo spirito della nuova legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Provvidenze in favore dell'assistenza, educazione ed istruzione dell'infanzia in età prescolare».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	46
maggioranza	24
favorevoli	27
contrari	19

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Arru - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Cambosu - Campus - Casu - Cherchi - Chessa - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Corrias - Costa - Covacovich - Cuccu - Dedola - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Gardu - Ghirra - Giagu De Martini - Lai Giovanni Maria - Lay Giovanni - Macis Elodia - Manca - Melis - Mereu - Nioi - Peralda - Pinna - Pisano - Prevosto - Puddu - Sassu - Soddu - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani mattina alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 12 e 25.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto